



Comune di Montemesola

provincia di Taranto

ORDINANZA N. 34 del 01/06/2020

OGGETTO: Emergenza COVID-19 – Ulteriori misure a tutela della salute pubblica.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie da agenti virali trasmissibili;

Visto:

- il D.P.C.M. del 01-04-08-09-11 e 22/03/2020, del 01-10, 26/04/2020 e 17/05/2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 214 del 28/04/2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 226 del 07/05/2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 234 del 14/05/2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 235 del 14/05/2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 237 del 17/05/2020;

Vista: l'Ordinanza Sindacale n. 28 del 17/05/2020 con la quale si disciplinavano gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali e di servizio alla persona di cui alle Ordinanze del Presidente della Regione Puglia n. 226/2020, 234/2020 e 235/2020 nel quadro del contenimento del contagio del virus COVID-19 ed al fine di garantire prioritariamente l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana, ed i controlli previsti dalla legge;

Ritenuto di dover adottare le misure organizzative per le attività di cui innanzi;

Visto l'art. 50 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

ORDINA

con decorrenza dal 03 giugno 2020 e fino al 31 luglio 2020 e comunque sino a nuove disposizioni legislative nazionali e regionali, i Centri Estetici e di Bellezza inclusi i Saloni di Acconciatura insistenti sul territorio comunale di Montemesola, con l'osservanza delle misure igienico sanitarie previste dall'allegato 17 del citato D.P.C.M. del 17/05/2020 e nel rispetto delle misure igienico sanitarie per gli esercizi commerciali previsti nell'allegato 5 del citato D.P.C.M. 26/04/2020 **possono a propria discrezionalità gestire le aperture e chiusure delle attività.**

AVVERTE

che l'inottemperanza della presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 3.000 euro ai sensi dell'art. 4 del D.L. 23/03/2020, n. 19, oltre la responsabilità penale ex art. 650 c.p. o altra fattispecie che dovesse ravvisarsi da parte dell'Autorità giudiziaria a cui saranno denunciati i responsabili delle violazioni;

- che a norma dell'art. 3, comma quattro, della legge n. 241 del 07/8/90 e ss.mm.ii., avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034 del 06/12/1971, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR Puglia-Lecce, o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 N. 1199;

- che in caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza il Comune ne darà comunicazione all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le responsabilità e per l'applicazione delle sanzioni di legge.

DISPONE

La pubblicazione on-line all'Albo Pretorio del presente provvedimento, nonché l'invio dello stesso:

- Al Sig. Prefetto di Taranto;
- Al Sig. Questore di Taranto;
- Alla Locale Stazione Carabinieri;
- All'Ufficio di Polizia Locale;
- All'ASL territorialmente competente.

Il Sindaco
Antonio PUNZI